

Alessandro Ruggini

Previambiente

Roma, 18 gennaio 2011



IL RUOLO DEL FONDO PENSIONE NEI FALLIMENTI E NEI DECRETI INGIUNTIVI



I fallimenti: le iniziative del fondo pensione

- Problema fondamentale: la titolarità del credito
- Risposta Covip a quesito ottobre 2010



I caso concreto

- Fallimento Trib. Nola: insinuazione al passivo negata all'aderente
- Insinuazione al passivo attivata dal fondo pensione

Caso fallimento Trib. Nola

- Criticità affrontate:
 - Il fondo non conosce l'ammontare dovuto
 - Le liste di contribuzione indicavano un credito per € 17.000
 - Il conteggio effettuato per conto dei lavoratori dal curatore fallimentare era pari a € 165.000 circa
 - Il fondo si è insinuato ed è stato ammesso per 165.000 €



Fallimento: le procedure

La procedura standard è quella della massima collaborazione con tutti gli attori della procedura stessa

Caso fallimento: le procedure

- Il fondo, venuto a conoscenza del fallimento dell'azienda (grazie alla comunicazione ricevuta dal tribunale competente o a segnalazioni giunte dai sindacati, dagli aderenti o da qualunque altro soggetto), procede a:
 - A. Individuare l'azienda ed i riferimenti degli organi della procedura concorsuale. Questi organi vengono contattati per:
 - 1. Ricevere copia dei provvedimenti giudiziari
 - 2. conoscere i termini per gli adempimenti (deposito istanze, approvazione stato passivo)
 - 3. Conoscere l'orientamento degli organi della procedura circa la titolarità del credito ed il conseguente diritto all'ammissione al passivo (in capo agli aderenti o in capo al fondo)
 - B. Chiedere al service il numero di dipendenti dell'azienda, il numero delle contribuzioni incassate e quelle che avrebbero dovuto essere versate (in base alle evidenze del fondo); a questo punto cessano i solleciti per i ritardi nella contribuzione

Caso fallimento: le procedure

C. Informare gli aderenti, i sindacati e la parte datoriale

D. Telefonare/scrivere/consegnare agli aderenti una comunicazione predisposta dal fondo in cui

- 1. Si informa della procedura concorsuale (anche se molto probabilmente lo sanno già);
- 2. Si informa che
 - 2.1 il fondo si attiverà per l'insinuazione al passivo, oppure
 - 2.2 se l'orientamento degli organi della procedura è quello di consentire l'insinuazione agli aderenti, che gli aderenti dovranno provvedervi per conto proprio

Caso fallimento: le procedure

- 2.3. Si comunica l'importo della contribuzione incassata e di quella spettante in base ai dati del fondo, precisando che gli aderenti dovranno farsi calcolare (eventualmente dalle sedi territoriali dei sindacati, sulla base dei Cud, e delle buste paga) l'importo effettivamente spettante in quando, come già detto, il fondo pensione non conosce esattamente il credito del lavoratore. Nel caso 2.1 (è titolare il fondo) si chiede l'invio dei conteggi corretti, con copia della documentazione a supporto (CUD e buste paga) in tempo utile, in caso contrario il fondo procederà sulla base dei suoi dati; nel caso 2.2 (è titolare l'aderente) si invita l'aderente a insinuarsi per l'ammontare non incassato inviando alla cancelleria del Tribunale fallimentare l'istanza di insinuazione il cui formato verrà spedito in allegato (con le opportune istruzioni e il fac-simile dell'istanza)
- 4. Si informa che l'insinuazione al passivo è essenziale per chiedere poi l'intervento del fondo di garanzia Inps e che la richiesta di riscatto totale effettuata prima dell'attivazione del fondo di garanzia rischia di comportare la perdita di tale diritto (come affermato dall'Inps)

Caso fallimento: le procedure

- E. Una volta che l'aderente si è insinuato al passivo, il fondo riceve i moduli per l'attivazione del fondo di garanzia Inps, e ne cura la compilazione. Se si è insinuato al passivo direttamente, il fondo chiede al curatore la compilazione dei moduli
- Il fondo sottoscrive la quietanza inviata dall'Inps per ricevere le somme dal fondo di garanzia. Occorre accertarsi che siano stati comunicati all'Inps (e vengano aggiornati) l'Iban e i dati personali della persona legittimata a firmare le quietanze di pagamento

Omissione contributiva: attività del fondo pensione

- Il problema è avvertito da tutti gli aderenti, dalle parti istitutive, dai sindacati territoriali
- La Covip ha sviluppato un'ampia iniziativa su tale argomento
- Lettera di rappresentante sindacale

*“Salve, mi chiamo Giovanni *****, faccio parte della segreteria *****, con l'incarico di responsabile dell'organizzazione e responsabile provinciale del comparto igiene ambientale.*

*Non sono distaccato, giornalmente lavoro (responsabile del servizio notturno delle ore 00:00 - 06:00) nell'impresa ecologica di ***** e tutte le mattine alle ore 10,30 sono in ufficio o in giro per i cantieri della provincia .*

Su 138 dipendenti, nel giugno 2007, il sottoscritto ha fatto iscrivere al fondo circa 80 lavoratori.

Altri si vogliono iscrivere ma in questo momento gli ho detto di non farlo fino a quanto qualcuno di voi mi chiarisce e mi risolve il problema che vi sto sottoponendo.

*Qui c'è l'impresa ***** che da 13 mesi trattiene sulle buste paghe dei lavoratori la quota c/dipendente, ma non ha mai versato al fondo nemmeno un centesimo di euro per quanto riguarda il tfr, la quota c/dipendente e la quota c/azienda.*

Per questo motivo nei mesi scorsi gli ho fatto fare ai lavoratori pure sciopero ma il problema non si è risolto.

A questo punto volevo sapere da voi, cosa si deve fare.

Chi si deve occupare della questione ?

In attesa di una vostra esaustiva risposta, porgo i più fraterni saluti. “



Omissione contributiva: attività del fondo pensione

- Titolarità del credito: stessa problematica dei fallimenti
- Pertanto generalmente è il lavoratore che si attiva per la richiesta di un decreto ingiuntivo
- Magistratura territoriale che assegna al fondo pensione anche la titolarità di questa attività
- Il fondo pensione si attiva sulla base di richiesta e delega degli aderenti interessati, anche attraverso il raccordo con gli uffici legali e le fonti istitutive a livello territoriale



Omissione contributiva: attività del fondo pensione

- Quando un ritardo diventa omissione contributiva?
- La distinzione tra ritardo e omissione contributiva ai fini del rilevamento del danno procurato all'aderente è inutile in quanto il danno è lo stesso



Conclusioni

- L'omissione contributiva è un problema fondamentale che rischia di mettere in discussione la stessa previdenza complementare
- Auspicabili interventi legislativi relativamente alle ispezioni ecc.
- Comunque nel frattempo è necessario che il fondo non sia soltanto un mero spettatore